

## Conto che torna

a cura di  
Raffaele Marcello\*

# Irap, metodo da bilancio e nuove disposizioni

*Come va comunicata l'opzione per la determinazione dell'IRAP secondo il metodo «da bilancio»?*

(Maria Basile, Napoli)

Come noto, per le ditte individuali/società di persone l'utilizzo del metodo fiscale costituisce il regime naturale di determinazione della base imponibile IRAP mentre per poter utilizzare il metodo da bilancio, consentito soltanto in caso di tenuta della contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), è richiesto l'esercizio di un'opzione.

Fino al 2014 l'efficacia dell'opzione era subordinata all'invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposito modello entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si intendeva esercitare/revocare l'opzione, ossia entro l'1.3 dell'anno di riferimento.

L'art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione dell'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP da parte delle società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.

Con specifico riguardo all'opzione IRAP in esame, l'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, come modificato dal comma 4 del citato art. 16, dispone ora che la stessa va comunicata «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione». La novità in esame è applicabile «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014», ossia dal 2015.

A tal fine, nel modello Irap, nel quadro IS, è stato inserito il nuovo rigo IS35 «Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)». Con riferimento al periodo di imposta 2015, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell'apposita casella «opzione» di optare per il metodo «da bilancio» oppure «revoca» di revocare l'opzione precedentemente esercitata.

\*Componente Cndcec

© RIPRODUZIONE RISERVATA